SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 6 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

99A1530-99A1531

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1999.

Modificazione dell'art. 34, comma 11, del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo attualmente vigente del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura;

Vista la delibera in data 20 gennaio 1999 con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha modificato il testo del comma 11 dell'art. 34 del regolamento interno;

Decreta:

Il comma 11 dell'art. 34 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura è sostituito dal seguente:

«11. È competente la Seconda Commissione per le ipotesi in cui l'esposto, il rapporto, la segnalazione prospettino una situazione di incompatibilità nella quale, insieme a fattori derivanti da rapporti di parentela, coniugio o stabile convivenza, concorrano fattori di incompatibilità ambientale o funzionale di altro tipo».

Roma, 1° marzo 1999

SCÀLFARO

99A1655

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 novembre 1998.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla Camiceria Tirea del rag. Di Coste Francesco e C. S.n.c., in Francavilla Fontana.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LA RISCOSSIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 2 maggio 1998 con la quale la Camiceria Tirea del rag. Di Coste Francesco e C. S.n.c., sede in Francavilla Fontana ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di L. 68.677.200 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Puglia, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 13.736.000 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 54.941.200;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti

nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 54.941.200 dovuto dalla Camiceria Tirea del rag. Di Coste Francesco & C. S.n.c., è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di Brindisi nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 1998

Il direttore centrale: BEFERA

99A1573

DECRETO 21 dicembre 1998.

Rateazione del complessivo conto tributario dovuto dalla Gerosa Federico e Angelo S.n.c., in Bosisio Parini.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *Oa)*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo n. 80, del 31 marzo 1998, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che fissa, tra l'altro, disposizioni per la semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario;

Vista l'istanza prodotta in data 29 aprile 1997 con la quale la Gerosa Federico e Angelo S.n.c., con sede in Bosisio Parini, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di IVA dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1989-90-91-92-93-94, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di febbraio 1992, settembre 1994, novembre 1994, settembre 1995, novembre 1995, novembre 1996 per l'importo residuo di L. 1.625.839.585 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Lombardia, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dall'esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attività produttive;

Decreta:

È accolta l'istanza prodotta dalla Gerosa Federico e Angelo S.n.c. tendente ad ottenere i benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il complessivo carico tributario dovuto dal contribuente, al momento pari a L. 1.625.839.585, deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Como calcolando sul solo debito di imposta gli interessi sostitutivi

nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; le sanzioni irrogate, invece, comprese quelle aventi carattere accessorio purché si riferiscano a quote di pena pecuniaria, rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, per poi formare oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il debito d'imposta maggiorato degli interessi sostitutivi del 9% annuo, insieme agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, costituisce il debito complessivo del contribuente, da ripartire in dodici rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999; nel provvedimento di esecuzione vanno altresì calcolati gli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria, per la quota-parte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterrà in vita, ancorché sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate per la Lombardia, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla ditta, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1998

Il direttore generale: ROMANO

99A1574

DECRETO 18 febbraio 1999.

Determinazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies*, della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 1999;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, con la legge 12 luglio 1991, n. 202, il saggio di interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna ed oltre il periodo di giorni trenta relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, è stabilito nella misura del 3,58 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1999

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

99A1575

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Reale», in comune di Tornolo.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1º giugno 1992 con la quale la società Norda S.r.l., con sede in Milano, via Bartolini n. 9, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Reale» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Senato» sita in comune di Tornolo (Parma);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 novembre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Reale» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Senato» sita in comune di Tornolo (Parma).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1553

DECRETO 30 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Sorgente Palina», in comune di Scarperia.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 maggio 1992 con la quale la società Fonti del Cigno - Sorgente Palina di Forassini & C. S.a.s., con sede in Scarperia (Firenze), frazione Marcoiano, via di Marcoiano, 33, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Palina» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti del Cigno - Sorgente Palina» sita in comune di Scarperia (Firenze);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 novembre 1998: «favorevole affinché la società Fonti del Cigno - Sorgente Palina di Forassini Luigi & C. S.a.s., possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale Palina ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". L'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto uricosurico. Pertanto la dicitura "Può facilitare l'eliminazione urinaria dell'acido urico" potrà essere confermata solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tale prerogativa»;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente Palina» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Fonti del Cigno - Sorgente Palina» sita in comune di Scarperia (Firenze).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1554

DECRETO 30 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Pian della Mussa - Fonte Sauzè», in comune di Balme.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 aprile 1992 con la quale la società Pian della Mussa S.p.a., con sede in Balme (Torino), Villaggio Albaron, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Pian della Mussa - Fonte Sauzè» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Balme (Torino);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 novembre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Pian della Mussa - Fonte Sauzè» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Balme (Torino).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1555

DECRETO 30 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Piagge del Prete», in comune di Genga.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 23 maggio 1992 con la quale la società Industrie Togni S.p.a., con sede in Serra San Quirico (Ancona), via Leonardo da Vinci, 1, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Piagge del Prete» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Genga (Ancona);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 novembre 1998: «favorevole affinché la Società Industrie Togni S.p.a. possa continuare l'utilizzazione dell'acqua minerale "Piagge del Prete" ai fini dell'imbottigliamento e della vendita riportando in etichetta la seguente dicitura: "Può avere effetti diuretici". Le diciture "può ridurre il livello ematico dell'acido urico e facilitarne l'eliminazione urinaria; facilita le funzioni gastrointestinali", potranno essere confermate solo a seguito della presentazione di una documentazione valida a dimostrare tali prerogative. Infatti, l'esame della sperimentazione clinica condotta non evidenzia dati clinici, metabolici e funzionali deponenti per la dimostrazione dell'effetto riducente dell'uricemia e facilitante l'eliminazione urinaria dell'acido urico e dell'effetto sull'attività gastrointestinale».

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Piagge del Prete» che sgorga nell'ambito dell'omonima concessione mineraria sita in comune di Genga (Ancona).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1556

DECRETO 30 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Pic», in comune di Vaie.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 27 maggio 1992 con la quale la società Fonti San Michele Amynvals S.a.s. di M. Pensa & C. con sede in Torino, via Vincenzo Vela, 27A, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Pic» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «La Perla» sita in comune di Vaie (Torino);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 novembre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Pic» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «La Perla» sita in comune di Vaie (Torino).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1567

DECRETO 30 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Pura», in comune di Siliqua.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 14 aprile 1992 con la quale la società Sarda Acque Minerali S.p.a. con sede in Selargius (Cagliari), via A. Gallus, 79, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Pura» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Zinnigas» sita in comune di Siliqua (Cagliari);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 novembre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Pura» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Zinnigas» sita in comune di Siliqua (Cagliari).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1568

DECRETO 30 dicembre 1998.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Petra Pertusa», in comune di Fossombrone.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la società Fonti del Furlo S.p.a. con sede in Fossombrone (Pesaro), località Sant'Anna, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Petra Pertusa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Monteverde» sita in comune di Fossombrone (Pesaro);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 novembre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Petra Pertusa» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Monteverde» sita in comune di Fossombrone (Pesaro).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1569

DECRETO 30 dicembre 1998.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente Oro - Alpi Cozie», in comune di Luserna S. Giovanni.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IX
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 25 maggio 1992 con la quale la società Pontevecchio S.r.l. con sede in Moncalieri (Torino), Strada Carignano, 46/3, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Sorgente Oro - Alpi Cozie» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sea» sita in comune di Luserna S. Giovanni (Torino);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 novembre 1998;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sorgente Oro - Alpi Cozie» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Sea» sita in comune di Luserna S. Giovanni (Torino).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 30 dicembre 1998

Il dirigente: VESCOVI

99A1570

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 10 febbraio 1999.

Modificazione dell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995, concernente: «Modificazioni al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, recante approvazione dei risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, della legge 19 luglio 1993, n. 237, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, in materia di interventi urgenti in favore dell'economia».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge n. 237 del 19 luglio 1993, art. 1, comma 1-*bis* di conversione con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 recante interventi urgenti in favore dell'economia che recita «le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto ministeriale n. 80161 del 2 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1994, con il quale sono stati fissati i criteri di attuazione della richiamata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis*;

Vista la circolare n. 17 del 14 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 1994, con la quale sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze da parte di soci, di curatori fallimentari, commissari liquidatori e presidenti dei collegi sindacali;

Visto il decreto ministeriale n. 83667 del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - dell'11 ottobre 1995, n. 238, con il quale sono stati approvati i risultati dell'istruttoria svolta sulle istanze presentate ai sensi della citata legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-*bis* e riportati nell'elaborato datato 30 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 2 gennaio 1996, n. 1, con il quale è stato approvato un nuovo elaborato datato 30 novembre 1995 in sostituzione di quello allegato al decreto ministeriale 2 ottobre 1995, n. 83667;

Considerato che il tribunale amministrativo regionale per il Lazio - con sentenza n. 269 del 29 gennaio 1997, ha accolto i ricorsi presentati da Massucci Baldo contro il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, ora Ministero per le politiche agricole annullando il decreto ministeriale 2 febbraio 1994 nella parte in cui fissa alla data della sua emanazione l'accertamento dello stato di insolvenza della cooperativa e il decreto ministeriale 2 ottobre 1995 per illegittimità derivata, nella parte in cui la cooperativa C.A.M. è stata esclusa per fallimento posteriore al 2 febbraio 1994;

Considerato che la predetta sentenza è passata in giudicato;

Esaminata nel merito l'istanza presentata dal sig. Massucci Baldo, socio della cooperativa agricola C.A.M.;

Decreta:

Art. 1.

Le garanzie prestate dal socio Massucci Baldo a favore della cooperativa agricola marchigiana C.A.M. con sede a Montegiorgio (Ascoli Piceno), sono inserite nell'elenco n. 1 allegato al decreto ministeriale 18 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1996 assumendo le classi dal n. 726 al n. 732, come di seguito specificato.

Art. 2.

Dopo il n. 725 del citato elenco, dal n. 726 al n. 732, si inseriscono, con i dati sotto riportati le seguenti garanzie rilasciate dal socio Massucci Baldo a favore della cooperativa agricola C.A.M. il cui fallimento è stato dichiarato in data 9 febbraio 1994:

Classe	Prot.	Socio	Creditore
726	88255	Massucci Baldo	Credito agricolo italiano
727	88255	Massucci Baldo	Credito agricolo italiano
728	88255	Massucci Baldo	C.R. Fermo
729	88255	Massucci Baldo	C.R. Ascoli Piceno
730	88255	Massucci Baldo	Credito romagnolo ora Rolo Banca
731	88255	Massucci Baldo	Vitali Giovanni
732	88255	Massucci Baldo	Biancucci Antonia

Art. 3.

In conseguenza delle modifiche di cui all'art. 2 la garanzia prestata da Iannuzziello, socio della cooperativa Servizi collettivi rif. fondiaria Parisi verso il Banco di Napoli assume la posizione n. 733 del citato elenco n. 1 e conseguentemente si modificano tutte le posizioni successive.

Roma, 10 febbraio 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A1576

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 febbraio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FOGGIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, col quale la Direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative edilizie, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguiti nei confronti delle società cooperative appresso indicate da

cui risulta che le medesime trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte 2ª, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare afferente i menzionati enti cooperativi:

Decreta

lo scioglimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975, delle sottoelencate società cooperative:

società cooperativa edilizia «La Violetta» a r.l., con sede in San Severo, costituita per rogito notaio Lops Francesco Paolo in data 29 luglio 1985, repertorio n. 3751, tribunale di Foggia, registro imprese n. 7443, B.U.S.C. n. 3247/213505;

società cooperativa edilizia «Arianna» a r.l., con sede in Foggia, costituita per rogito notaio Salerno Arturo in data 10 marzo 1972, repertorio n. 49160, tribunale di Foggia, registro imprese n. 2766, B.U.S.C. n. 1274/121883;

società cooperativa edilizia «Madonna della strada» a r.l., con sede in San Severo, costituita per rogito notaio Lops Francesco Paolo in data 13 aprile 1987, repertorio n. 6886, tribunale di Foggia, registro imprese n. 8913, B.U.S.C. n. 3650/227841.

Foggia, 2 febbraio 1999

Il direttore: GONNELLA

99A1614

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di ingegneria del 26 febbraio 1996 con la quale è stata proposta l'istituzione della scuola di specializzazione in scienze e tecnologie minerarie;

Vista la delibera del comitato regionale di coordinamento della Sardegna del 25 luglio 1996, con la quale si è espresso parere favorevole in ordine alla istituzione della predetta scuola;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 15 luglio 1996 e 29 luglio 1996, hanno approvato la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in scienze e tecnologie minerarie;

Vista la nota ministeriale n. 2418 del 2 marzo 1998 con la quale si è comunicato che il Consiglio universitario nazionale in data 26 settembre 1997, ha rinviato la pratica all'Ateneo in attesa della definizione delle procedure previste dalla legge n. 127/1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1998, che, all'art. 2, comma 4, prevede la possibilità, per le università, di istituire autonomamente nuove facoltà e corsi, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario;

Vista la nota d'indirizzo del 16 giugno 1998 inviata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, contenente informazioni sintetiche finalizzate al completamento dell'autonomia delle università, nonché indicazioni sulle innovazioni immediatamente percorribili, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 (art. 17, comma 95 e seguenti);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

L'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso l'Università degli studi di Cagliari, di cui all'articolo 115, è integrato con l'inserimento della Scuola di specializzazione in «Scienze e tecnologie minerarie», afferente alla facoltà di ingegneria.

Art. 2.

Dopo l'art. 528, relativo alla scuola di specializzazione in pianificazione urbanistica e con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in «Scienze e tecnologie minerarie», di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 3.

Scuola di specializzazione in scienze e tecnologie minerarie

Art. 529. — È istituita presso l'Università degli studi di Cagliari la scuola di specializzazione in scienze e tecnologie minerarie per la formazione degli operatori tecnico-scientifici del patrimonio delle materie prime minerali.

La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica ed operativa nel campo delle discipline geominerarie e di fornire le competenze finalizzate allo studio, alla valutazione ed alla valorizzazione dei giacimenti minerari.

La scuola rilascia il diploma di specialista in scienze e tecnologie minerarie.

Art. 530. — La scuola ha durata di tre anni.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei, più un massimo di due stranieri per ciascun anno di corso e complessivamente un massimo di ventiquattro iscritti per l'intero corso di studi.

A tali posti se ne potranno peraltro aggiungere altri ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Art. 531. — All'attuazione delle attività didattiche provvedono la facoltà di ingegneria e il dipartimento di geoingegneria e tecnologie ambientali.

Art. 532. — Il concorso di ammissione è per esami e titoli, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e consiste in una prova scritta ed una prova orale.

Il candidato dovrà dar prova di conoscere almeno due lingue moderne, una delle quali dovrà essere obbligatoriamente l'inglese, che abbiano rilevanza per gli studi del settore.

Art. 533. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in ingegneria e in scienze geologiche.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1983, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Possono essere ammessi candidati stranieri, qualora inseriti in protocolli ministeriali sottoscritti dallo Stato italiano o di reciprocità con l'Ateneo di Cagliari.

Art. 534. — Le discipline da utilizzare per la specializzazione sono raggruppate nelle seguenti aree:

Area 1 - METODOLOGIE E TECNICHE.

Settori scientifici:

A04A Calcolo numerico;

H11X Disegno;

H05X Fotogrammetria;

D04B Geofisica applicata;

I15C Impianti di trattamento degli effluenti inquinanti;

A02B Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

I16A Sicurezza del lavoro e difesa ambiente;

H07B Tecnica delle costruzioni;

I14A Tecnologie di chimica applicata.

Area 2 - PROSPEZIONE GEOMINERARIA.

Settori scientifici:

D03D Caratterizzazione delle materie prime minerali;

D03D Geochimica applicata alle georisorse;

D01B Geologia;

D02B Geologia applicata;

D03D Geologia e giacimenti delle fonti energetiche minerali;

D03D Giacimenti minerari;

H01B Idrologia;

D03D Minerografia;

D03B Petrografia;

D03D Prospezione geomineraria;

D04B Prospezioni geofisiche;

D03D Rocce e minerali industriali;

D04B Sismica applicata;

D03D Valutazione dei giacimenti.

Area 3 - ARTE MINERARIA.

Settori scientifici:

I16A Arte mineraria;

I16A Cave e recupero ambientale;

I16A Costruzione di gallerie;

I16A Impianti minerari;

I16A Ingegneria degli scavi;

H06X Meccanica delle rocce;

H06X Meccanica delle terre;

I16A Opere in sotterraneo;

I16C Tecnica dei sondaggi.

Area 4 - PREPARAZIONE DEI MINERALI.

Settori scientifici:

I16B Idrometallurgia;

I15A Chimica fisica applicata;

I16B Impianti mineralurgici;

I13X Metallurgia;

I16B Processi mineralurgici;

I16B Recupero delle materie prime secondarie;

I16B Trattamento dei fluidi;

I16B Trattamento dei solidi.

Area 5 - GIURIDICO-ECONOMICA.

Settori scientifici:

I27X Economia ed organizzazione aziendale;

H15X Estimo;

A04B Ricerca operativa.

Art. 535. — Nell'arco dei tre anni vengono tenuti di norma non meno di quindici e non oltre ventuno insegnamenti distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola.

Tenuto conto del *curriculum* di studi presentato da ogni singolo candidato, ciascun piano di studi dovrà essere integrato in modo da comprendere un insieme di corsi qualificanti così articolato:

I16A Arte mineraria;

I27X Economia e organizzazione aziendale;

I17X Elettrotecnica;

K05A Fondamenti di informatica;

D01B Geologia;

H06X Geotecnica;

D03D Giacimenti minerari;

I16A Ingegneria degli scavi;

I07X Meccanica applicata alle macchine;

I04C Macchine;

H01A Meccanica dei fluidi;

D03B Petrografia;

I16B Processi mineralurgici;

D03D Prospezione geomineraria;

H07A Scienza delle costruzioni;

H05X Topografia e tecniche cartografiche.

Il piano di studi dovrà essere completato con insegnamenti di specializzazione, che forniscano contenuti compresi in corsi da scegliere tra quelli inseriti nelle aree, di cui all'art. 534.

Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare, nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.

Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonché da esercitazioni, attività applicativa, sopralluoghi e viaggi di istruzione.

Lo specializzando è tenuto a seguire almeno cinque insegnamenti all'anno, distribuiti a seconda delle specifiche esigenze del piano di studi.

L'attività didattica comprende per ogni anno almeno cinquecento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attività pratiche guidate.

Alle attività pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecento ore.

I corsi possono essere articolati in moduli: ciascun modulo è costituito da più programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire una unità organica di formazione.

I programmi monografici sono affidati a più docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate, nel tema e nei tempi, con quelle degli altri docenti dello stesso modulo.

Il modulo è affidato a un docente che, oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti.

Ciascun insegnamento, comunque, dovrà avere un unico titolare.

Art. 536. — Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane e/o straniere.

Il profitto della permanenza all'estero viene valutato nell'esame generale dell'anno. Nel corso del terzo anno è previsto che gli allievi effettuino un tirocinio presso un'industria o un laboratorio specializzato operanti nel settore, anche all'estero.

Il tirocinio viene programmato e organizzato dalla scuola d'intesa con l'industria o il laboratorio destinatari.

La frequenza delle lezioni, delle conferenze, dei seminari, delle esercitazioni nonché la partecipazione alla attività pratiche sono obbligatorie.

Art. 537. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti o privati con finalità di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento delle attività di formazione degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982.

Tra gli enti pubblici di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.

Art. 538. — Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1067, e dalla legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 15 gennaio 1999

Il rettore: MISTRETTA

99A1577

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Passarelli» in S. Marco di Castellabate

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1999 sono state apportate le modifiche approvate dal consiglio di amministrazione allo statuto della «Fondazione Passarelli», con sede in S. Marco di Castellabate (Salerno), di cui all'atto pubblico del 28 marzo 1998, repertorio n. 18717/3526, a rogito del notaio Giulio Majo.

99A1578

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Carsoli e Magliano Sabina

Con decreto interministeriale n. 839 in data 21 gennaio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare ramo difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Poligono di T.S.N.», sito nel comune di Carsoli (L'Aquila), riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita n. 5461, foglio n. 62, particelle numeri 116-117 e foglio n. 72, particella n. 24 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 4.090.

Con decreto interministeriale n. 838 in data 20 gennaio 1999 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni di demanio pubblico militare ramo difesa Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Campo di tiro a segno», sito nel comune di Magliano Sabina (Rieti), riportato nel catasto censuario medesimo alla partita n. 939, foglio n. 18, mappali numeri 49-50-51 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq 4.270.

99A1579

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rition»

Estratto decreto N.C.R. n. 995/1996 dell'8 gennaio 1997

Specialità medicinale RITION, nella forma e confezione: 5 fiale 600 mg + fiala solvente 4 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Vecchi & c. Piam S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Padre Semeria n. 5, codice fiscale n. 00244540100.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Genova, via Semeria n 5.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 fiale liofilizzate 600 mg + 5 fiale solvente 4 ml;

A.I.C. n. 027300060 (in base 10), 0U146W (in base 32);

classe «C».

Composizione:

ogni fiala di polvere contiene:

principio attivo: glutatione ridotto sale sodico 0,646 g pari a glutatione ridotto 0,600 g;

ogni fiala solvente contiene: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml.

Indicazioni terapeutiche:

coadiuvante nelle intossicazioni da alcool etilico e da alcuni gruppi di farmaci (chemioterapici antineoplastici, antitubercolari, neurolettici, antidepressivi e paracetamolo);

coadiuvante nella profilassi e trattamento dei danni da radiazioni jonizzanti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1598

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Clortalidone Recogen»

Estratto decreto A.I.C. n. 649 del 29 dicembre 1998

Specialità medicinale: ATENOLOLO CLORTALIDONE RECOGEN, nelle forme e confezioni: «100/25» 28 compresse uso orale, «50/12,5» 28 compresse uso orale.

Titolare A.I.C.: Recogen S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in via Civitali, 1, Milano, codice fiscale n. 11730170153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Civitali, 1, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100/25» 28 compresse uso orale;

A.I.C. n. 033054026 (in base 10), 0ZJRBB (in base 32);

classe: «A» il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

«50/12,5» 28 compresse uso orale;

A.I.C. n. 033054014 (in base 10), 0ZJR9Y (in base 32);

classe «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione:

«100/25» 28 compresse uso orale, ogni compressa contiene:

principio attivo: atenololo mg 100,00, clortalidone mg 25,0;

eccipienti: amido di mais, magnesio carbonato, sodio laurilsolfato, gelatina, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«50/12,5» 28 compresse uso orale:

principio attivo: atenololo mg 50,00, clortalidone mg 12,5;

eccipienti: amido di mais, magnesio carbonato, sodio laurilsolfato, gelatina, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per la confezione «100/25» 28 compresse uso orale: ipertensione arteriosa. L'impiego è indicato soprattutto in quelle forme di ipertensione insufficientemente controllate dalla sola monoterapia.

Per la confezione «50/12,5» 28 compresse uso orale: ipertensione arteriosa. Trova particolare impiego nell'ipertensione lieve-moderata.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1594

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atenololo Clortalidone Recordati»

Estratto decreto A.I.C. n. 650 del 29 dicembre 1998

Specialità medicinale: ATENOLOLO CLORTALIDONE RECORDATI, nelle forme e confezioni: «100/25» 28 compresse uso orale, «50/12,5» 28 compresse uso orale.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in via Civitali, 1, Milano, codice fiscale n. 00748210150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via Civitali, 1, Milano.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100/25» 28 compresse uso orale;

A.I.C. n. 033159017 (in base 10), 0ZMXV9 (in base 32);

classe «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto della legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 36, comma 7;

«50/12,5» 28 compresse uso orale;

A.I.C. n. 033159029 (in base 10), 0ZMXVP (in base 32);

classe «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione:

«100/25» 28 compresse uso orale, ogni compressa contiene:

principio attivo: atenololo mg 100,00, clortalidone mg 25,0;

eccipienti: amido di mais, magnesio carbonato, sodio laurilsolfato, gelatina, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«50/12,5» 28 compresse uso orale:

principio attivo: atenololo mg 50,00, clortalidone mg 12,5;

eccipienti: amido di mais, magnesio carbonato, sodio laurilsolfato, gelatina, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: per la confezione «100/25» 28 compresse uso orale: ipertensione arteriosa. L'impiego è indicato soprattutto in quelle forme di ipertensione insufficientemente controllate dalla sola monoterapia.

Per la confezione «50/12,5» 28 compresse uso orale: ipertensione arteriosa. Trova particolare impiego nell'ipertensione lieve-moderata.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1593

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketotifene Istoria»

Estratto decreto N.C.R. n. 20 del 19 gennaio 1999

Specialità medicinale: KETOTIFENE ISTORIA, nella forma e confezione blister di 15 compresse a rilascio prolungato da 2 mg per uso orale (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istoria farmaceutici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Riviera Francia, 3/A, Padova, codice fiscale n. 00643730419.

Produttore: la produzione e il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento sito in via G. Galilei, 7, Pero (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

blister di 15 compresse a rilascio prolungato da 2 mg per uso orale;

A.I.C. n. 026241036 (in base 10), 0T0U0D (in base 32);

classe «B», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 13 ottobre 1998 con la quale la predetta società Istoria farmaceutici S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo ketotifene fumarato non gode di tutela brevettuale e che la composizione ed il processo di produzione relativi alla forma farmaceutica compresse a rilascio prolungato sono coperti da tutela brevettuale.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: ketotifene fumarato acido mg 2,75 (pari a ketotifene mg 2);

eccipienti: lattosio, cellulosa acetoftalato, idrossipropilmetilcellulosa (Methocel K100M), idrossipropilmetilcellulosa (Methocel K15M), silice colloidale, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa (Methocel E5), titanio biossido, polietilenglicole 6000, ossido di ferro giallo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi a lungo termine dell'asma bronchiale (forme miste comprese), della bronchite allergica, delle turbe asmatiche legate a raffreddore da fieno;

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1581

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Migraprim»

Estratto decreto A.I.C. n. 22/99 del 29 gennaio 1999

Specialità medicinale: MIGRAPRIM, nella forma e confezione: 6 bustine polvere per soluzione orale.

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, Galleria Passarella n. 2, codice fiscale n. 02301090169.

Produttore: la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Synthélabo Groupe, nello stabilimento sito in Amilly (Francia), zone industrielle, i controlli possono essere effettuati anche dalla società Synthélabo S.p.a., nello stabilimento sito in Limito (Milano), via Rivoltana n. 35.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 bustine di polvere per soluzione orale;

A.I.C. n. 033435013 (in base 10), 0ZWCD5 (in base 32);

classe «C».

Composizione: ogni bustina di polvere per soluzione orale da 1860 mg contiene:

principi attivi: acetilsalicilato di lisina 1620 mg (equivalenti a 900 mg di acido acetilsalicilico), metoclopramide monoidrocloridrato 10,5 mg (equivalenti a 10 mg di sostanza anidra);

eccipienti: aspartame, glicina, aroma di limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli attacchi di emicrania. Questo prodotto permette un rapido controllo del dolore, nonché del vomito e della nausea ad esso associati durante gli attacchi di emicrania.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1596

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cataflam»

Decreto N.F.R. n. 23/99 del 10 febbraio 1999

Specialità medicinale: CATAFLAM, nella forma e confezione: 30 bustine di granulato per soluzione orale da 50 mg (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale n. 233, km 20,5 - codice fiscale n. 07195130153.

Produttore:

la produzione del granulato ed il controllo sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Torre Annunziata (Napoli), via Provinciale Schito n. 131; il confezionamento primario e secondario è effettuato dalla società Ivers Lee ltalia S.p.a., nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria n. 1533;

la produzione del granulato, il confezionamento primario e secondario ed il controllo sul prodotto finito possono essere effettuati anche dalla società Mipharm S.p.a., nello stabilimento sito in Milano, via B. Quaranta n. 12.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine di granulato per soluzione orale da 50 mg;

A.I.C. n. 028945032 (in base 10), 0VMBN8 (in base 32);

classe «A con applicazione della nota 66». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, ha goduto di tutela brevettuale e che la presente forma farmaceutica è oggetto di domanda di brevetto, in relazione alla quale la società titolare dell'A.I.C. gode di diritti di licenza.

Composizione: una bustina di granulato per soluzione orale da 50 mg contiene:

principio attivo: diclofenac potassico 50 mg;

eccipienti: saccarosio, aspartame, bicarbonato di potassio, pulvaroma anice, pulvaroma nienta, mannitolo, saccarina sodica (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: nel trattamento a breve termine di stati dolorosi post-traumatici, stati infiammatori post-operatori, dolori mestruali.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1582

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calciopiù»

Estratto decreto A.I.C. n. 24/99 del 10 febbraio 1999

Specialità medicinale: CALCIOPlÙ, nella forma e confezione: 30 compresse effervescenti 1000 mg.

Titolare A.I.C.: La.Fa.Re S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Ercolano (Napoli), via Sacerdote Benedetto Cozzolino n. 77, codice fiscale n. 00467860631.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Consorzio farmaceutico e biotecnologico bioprogress S.r.l., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse effervescenti 1000 mg;

A.I.C. n. 033362017 (in base 10), 0ZU431 (in base 32);

classe «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione del fatto che il principio contenuo nella specialità medicinale in esame non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: una compressa effervescente da 1000 mg contiene:

principio attivo: carbonato di calcio mg 2500 (equivalente a calcio mg 1000);

eccipienti: acido citrico, ciclamato di sodio, saccarina sodica, aroma arancio, giallo arancio S (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione dei deficit di calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1595

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dif-Tet-All»

Estratto decreto N.C.R. n. 25 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: DIF-TET-ALL, nelle forme e confezioni: «adulti» 1 fiala-siringa di sospensione sterile iniettabile (per uso intramuscolare) da 0,5 ml «bambini» 1 fiala-siringa di sospensione sterile iniettabile (per uso intramuscolare) da 0,5 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina, 1 - 53100 Siena, codice fiscale n. 01392770465.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in località Bellaria-Rosia, Sovicille (Siena).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«adulti» 1 fiala-siringa di sospensione sterile iniettabile (per uso intramuscolare) da 0,5 ml:

A.I.C. n. 003671070 (in base 10), 03J10Y (in base 32);

classe: «C»;

«bambini» 1 fiala-siringa di sospensione sterile iniettabile (per uso intramuscolare) da 0,5 ml:

A.I.C. n. 003671082 (in base 10), 03J11B (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

Una dose di 0,5 ml della sospensione «adulti» contiene:

principi attivi: non meno di 2 U.I. di anatossina difterica, 20 U.I. di anatossina tetanica;

eccipienti: sodio etilmercurioetiosalicilato, idrossido di alluminio, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una dose di 0,5 ml della sospensione «bambini» contiene:

principi attivi: non meno di 30 U.I. di anatossina difterica purificata, 40 U.I. di anatossina tetanica purificata;

eccipienti: sodio etilmercurioetiosalicilato, idrossido di alluminio, sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

la confezione «adulti»: vaccinazione preventiva contro la difterite ed il tetano negli adulti e nei bambini di oltre sei anni di età. La piccola quantità di anatossina difterica contenuta nel «DIF-TET-ALL» «adulti» limita le reazioni dovute a sensibilizzazione ai bacilli difterici. Pertanto non è necessario praticare le prove di Schick o di Moloney prima di iniettare il vaccino.

La confezione «bambini»: vaccinazione preventiva contro la difterite ed il tetano nei bambini sino a sei anni di età.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1591

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Morbilvax»

Estratto decreto N.C.R. n. 26 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: MORBILVAX, nella forma e confezione: 1 flacone di 1 dose di polvere per sospensione iniettabile + 1 fiala-siringa di solvente di 0,5 ml (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Fiorentina, 1 - 53100 Siena, codice fiscale n. 01392770465.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in località Bellaria-Rosia, Sovicille (Siena).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone di 1 dose di polvere per sospensione iniettabile + 1 fiala-siringa di solvente di 0,5 ml:

A.I.C. n. 023190059 (in base 10), 0Q3QKC (in base 32);

classe: «C».

Composizione: dopo ricostituzione con l'apposito solvente 1 dose di 0,5 ml contiene:

principio attivo: non meno di 1000 $TCID_{50}$ di virus del morbillo;

eccipienti: soluzione salina stabilizzante q.b. a 0,5 ml, non più di 5 μg/dose di neomicina solfato (residuo del processo di produzione).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione preventiva contro il morbillo.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1590

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bupiforan»

Estratto decreto N.C.R. n. 29 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: BUPIFORAN, nelle forme e confezioni: «0,25%» 1 fiala in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 5 ml, «0,25%» 1 fiala in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 10 ml, «0,5%» 1 fiala in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 5 ml, «0,5%» 1 fiala in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 10 ml, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Medacta S.a., val Fleuri n. 50, Lussemburgo, rappresena in Italia dalla società Clarmed r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Stephenson n. 94, codice fiscale n. 00514240142.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata da: Steripak & Waverley Pharmaceutical LTD, nello stabilimento sito in Runcorn, Cheshire (Gran Bretagna), Unit 4, Pembroke Court, Manor Park.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,25%» 1 fiala in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 5 ml:

A.I.C. n. 028635163 (in base 10), 0V9W0V (in base 32);

classe: «C»;

«0,25%» 1 fiala in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 10 ml:

A.I.C. n. 028635175 (in base 10), 0V9W17 (in base 32);

classe: «C»;

«0,5%» 1 fiala in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 5 ml:

A.I.C. n. 028635187 (in base 10), 0V9W1M (in base 32);

classe: «C»;

«0,5%» 1 fiala in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 10 ml:

A.I.C. n. 028635199 (in base 10), 0V9W1Z (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

«Bupiforan 0,25%» 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina HCI 2,5 mg pari a bupivacaina 2,22 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«Bupiforan 0,50%» 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: bupivacaina HCI 5,0 mg pari a bupivacaina 4,44 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«Bupiforan» può essere usato in ogni tipo di anestesia periferica:

infiltrazione locale - tronculare - loco regionale - blocco simpatico - blocco endovenoso retrogrado - blocco endoarterioso (limitatamente alla forma senza adrenalina) - peridurale - sacrale - spinale sottoaracnoidea.

«Bupiforan» è quindi indicato in tutti gli interventi di chirurgia generale, ortopedica, oculistica, otorinolaringoiatrica, stomatologica, ostetrico-ginecologica, dermatologica, sia impiegata da sola, sia associata a narcosi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1583

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicorette»

Estratto decreto N.C.R. n. 31 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: NICORETTE, nella forma e confezione: «Inhaler» astuccio da 6 unità di soluzione per inalazione da 10 mg + 1 bocchino inalatore, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Pharmacia & Upjohn AB (Svezia), rappresentata in Italia dalla società Carlo Erba OTC p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Roberto Koch n. 1.2, codice fiscale n. 08572280157.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dal titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Stoccolma (Svezia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«Inhaler» astuccio da 6 unità di soluzione per inalazione da 10 mg + 1 bocchino inalatore:

A.I.C. n. 025747231 (in base 10), 0SKRSZ (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni unità contiene:

principio attivo: nicotina 10 mg;

eccipienti: levomentolo, filtro poroso, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento coadiuvante nella dissuefazione dal tabagismo per ridurre i sintomi di astinenza.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1586

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Calcio»

Estratto decreto A.I.C. n. 37/99 del 15 febbraio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica CALCIO, nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: 30 compresse effervescenti da 1000 mg.

Titolare A.I.C.: GNR S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), v.le Europa 35, codice fiscale n. 00795170158.

Confezioni autorizzate: numeri di A.I.C.:

30 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 033390016/G (in base 10), 0ZUZG0 (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento del prodotto medicinale a denominazione generica sopra indicato sono effettuati dalla società E-Pharma Trento S.p.a, nello stabilimento sito in Ravina di Trento (Trento), via Provina n. 2.

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principio attivo: calcio carbonato 2500 mg (corrispondente a 1000 mg di calcio);

eccipienti: acido citrico anidro, aroma di arancia, mannitolo, polietilenglicole 6000, polivinilpirrolidone, saccarina sodica, sorbitolo, colorante: giallo arancio S E110 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento e prevenzione del deficit di calcio. Stati patologici in cui è richiesta un'aumentata assunzione di calcio.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

classe «A». Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà riportare la specificazione «medicinale generico» al di sotto della denominazione del farmaco e della indicazione della confezione.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1597

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Veclam»

Estratto decreto N.C.R. n. 41 del 19 febbraio 1999

Specialità medicinale: VECLAM nella forma e confezione: «500» 14 compresse rivestite da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Società Malesci Istituto farmacobiologico p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli (Firenze), via Lungo l'Ema n. 7, codice fiscale n. 00408570489.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata dalla società Abbott p.a. nello stabilimento sito in Campoverde (Latina), via Pontina, km 52.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500» 14 compresse rivestite da 500 mg:

A.I.C. n. 027529116 (in base 10), 0U83WW (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante la titolarietà del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: claritromicina 500 mg;

eccipienti: croscarmellosio sodico, cellulosa microcristallina, gel di silice, polivinilpirrolidone, acido stearico, magnesio stearato, talco;

soluzione ricoprente: idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, glicole propilenico, sorbitan monoleato, E-171, acido sorbico, vanillina, E-104, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rinofaringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette. Infezioni micobatteriche localizzate o diffuse, sostenute da Mycobacterium avium o Mycobacterium intracellulare. Infezioni localizzate dovute a mycobacterium chelonae, fortuitum o kansasii.

La claritromicina, in presenza di riduzione dell'acidità gastrica, è indicata nell'eradicazione dell'Helicobacter pylori, producendo un conseguente decremento della ricorrenza dell'ulcera peptica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1589

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Macladin»

Estratto decreto N.C.R. n. 42 del 19 febbraio 1999

Specialità medicinale: MACLADIN nella forma e confezione: «500» 14 compresse rivestite da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Società laboratori Guidotti p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40, codice fiscale n. 00678100504.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata dalla società Abbott p.a. nello stabilimento sito in Campoverde (Latina), via Pontina, km 52.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500» 14 compresse rivestite da 500 mg;

A.I.C.: n. 027530118 (in base 10), 0U84W6 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante la titolarietà del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: claritromicina 500 mg;

eccipienti: croscarmellosio sodico, cellulosa microcristallina, gel di silice, polivinilpirrolidone, acido stearico, magnesio stearato, talco;

soluzione ricoprente: idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, glicole propilenico, sorbitan monoleato, E-171, acido sorbico, vanillina, E-104 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rinofaringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette. Infezioni micobatteriche localizzate o diffuse, sostenute da Mycobacterium avium o Mycobacterium intracellulare. Infezioni localizzate dovute a Mycobacterium chelonae, fortuitum o kansasii.

La claritromicina, in presenza di riduzione dell'acidità gastrica, è indicata nell'eradicazione dell'Helicobacter pylori, producendo un conseguente decremento della ricorrenza dell'ulcera peptica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1588

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Klacid»

Estratto decreto N.C.R. n. 43 del 19 febbraio 1999

Specialità medicinale: KLACID nella forma e confezione: «500» 14 compresse rivestite da 500 mg.

Titolare A.I.C.: Società Abbott p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde (Latina), via Pontina, km 52, codice fiscale n. 00076670595.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata, è effettuata dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Campoverde (Latina), via Pontina, km 52.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«500» 14 compresse rivestite da 500 mg;

A.I.C.: n. 027370129 (in base 10), 0U38NK (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante la titolarietà brevettuale del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: claritromicina 500 mg;

eccipienti: croscarmellosio sodico, cellulosa microcristallina, gel di silice, polivinilpirrolidone, acido stearico, magnesio stearato, talco;

soluzione ricoprente: idrossipropilmetilcellulosa, idrossipropilcellulosa, glicole propilenico, sorbitan monoleato, E-171, acido sorbico, vanillina, E-104 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rinofaringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette. Infezioni micobatteriche localizzate o diffuse, sostenute da Mycobacterium avium o Mycobacterium intracellulare. Infezioni localizzate dovute a Mycobacterium chelonae, fortuitum o kansasii.

La claritromicina, in presenza di riduzione dell'acidità gastrica, è indicata nell'eradicazione dell'Helicobacter pylori, producendo un conseguente decremento della ricorrenza dell'ulcera peptica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1587

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 febbraio 1999 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 19 d'interesse relativa al trimestre 17 novembre 1998/16 febbraio 1999 del prestito obbligazionario «Ferrovie dello Stato S.p.a. 1994/2002» di nominali lire 2.000 mld ISIN IT0000518362 ridenominato in euro 1.032.912.000 ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 1998 nella misura dell'1,10%, al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%:

San Paolo Imi S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - UniCredito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. - Rolo Banca 1473 S.p.a. - Banca fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 20, pagabile dal 17 maggio 1999, resta fissato nella misura dello 0,85% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%. Gli interessi saranno indicizzati all'Euro Interbank Offered Rate a tre mesi (EURIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso EURIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso EURIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

N.B. — Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello Stato sono da intendersi a tutti gli effetti debito dello Stato; la Ferrovie dello Stato S.p.a. ne effettua la gestione in nome, nell'interesse e per conto del Ministero del tesoro, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro n. 146206 del 21 marzo 1997.

99A1580

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 508.000
- semestrale ..... L. 289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. 416.000
- semestrale ..... L. 231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. 115.500
- semestrale ..... L. 69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 107.000
- semestrale ..... L. 70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 273.000
- semestrale ..... L. 150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 106.000
- semestrale ..... L. 68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 267.000
- semestrale ..... L. 145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. 1.097.000
- semestrale ..... L. 593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. 982.000
- semestrale ..... L. 520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035

L. 1.500
€ 0,77